



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"RIO CALDO"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione di acqua termale denominata "RIO CALDO" ricadente in comune di Montegrotto Terme (PD), riguarda un'area di Ha 5.67.58 (ettari cinque, are sessantasette, centiare cinquantotto) come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. 25/02/1960 di conferimento originario della concessione, agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 si è dato avvio alla procedura pubblica ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989, per il conferimento della concessione.

Con D.G.R. n. del la concessione è stata conferita alla ditta Hotel Terme all'Alba S.r.l. per anni 21 (ventuno) a partire dal 01/01/2018.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare della concessione Hotel Terme all'Alba S.r.l., C.F. 00531540284, con sede in via Flacco, 32 ad Abano Terme (PD), subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti, relativi alla concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, la cui mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare dalle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), al D.P.R. 128/1959, al D.lgs. 624/1996 e al D.lgs. n.117 del 30/05/2008 e s.m.i..

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008 e s.m.i., debitamente approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori rispetto a quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia (vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti dal P.T.R.C., P.T.P., Rete Natura 2000, ecc.).

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia autentica della nota dell'avvenuta trascrizione.



3ffc9543



Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art.17.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie, salvaguardando la funzionalità dei misuratori dei volumi, installati con le modalità dell'art.52.

Il concessionario è obbligato a effettuare almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte in applicazione dell'articolo 17 comma 1 della stessa L.R. 40/1989.

I risultati di tali analisi devono esser comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'articolo 24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi, al momento dell'ultimazione, dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Il concessionario, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 40/1989, è tenuto a trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo, entro mesi 3 (tre) dall'intestazione della concessione, l'elenco aggiornato delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse firmata da un tecnico abilitato.

Tali informazioni dovranno essere tempestivamente aggiornate dalla ditta concessionaria ogni qualvolta le pertinenze siano oggetto di modifiche e variazioni.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nel caso di eventuali nuove perforazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, l'autorizzazione è subordinata, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Direzione Difesa del Suolo su parere della Soprintendenza. Inoltre il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità dell'opera, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), gli stessi dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l'alto con spesa a carico del concessionario;
2. devono essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. devono essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
4. devono essere rispettate le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;



3ffc9543



5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato;
7. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo o da personale dalla stessa incaricato;
8. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere isolate nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale e le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
9. durante la perforazione deve essere tenuto un *giornale di sonda*, così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Direzione;
10. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo al fine di eliminare tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato originario; il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario deve provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l'analisi del *cutting*. Inoltre deve essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario deve altresì inviare alla Direzione Difesa del Suolo, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione con la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione; tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
17. lo scarico dell'acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di “*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario*”



3ffc9543



Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale" ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.Inc.A., che in riferimento sia alle esistenti strutture minerarie sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

Nel caso si rendessero necessari interventi ai pozzi minerari e/o ad altre pertinenze minerarie esistenti, quali i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli interventi di emergenza, compresi gli interventi di chiusura e cementazione, oppure nel caso di realizzazione di nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un pozzo termale o da altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo esistenti, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- deve essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per evitare di provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori devono essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli *habitat* naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti flora - faunistiche presenti;
- durante l'esecuzione dei lavori devono essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori devono essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario deve conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., promossa dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989.

La mancata valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nei tempi e termini dettati dalla Regione Veneto, potrà determinare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà, con proprio provvedimento, a nominare un custode e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all'art.34 della L.R. 40/1989, ed in particolare qualora non versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la decadenza della concessione con provvedimento della Giunta Regionale.

In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art.34 della L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.



3ffc9543



Art. 7 – Disposizioni finali

E' in capo al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessionario. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'articolo 34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'articolo 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla Direzione Difesa del Suolo ai sensi dell'art.49, mentre la titolarità della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all'U.L.S.S. territorialmente competente.

Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Direzione Difesa del Suolo nonché, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, al quale è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)



3ffc9543

